

REGOLAMENTO DDI

Tale regolamento è da considerarsi valido solo per il periodo di emergenza

Art.1 - Premessa

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione e di utilizzo della Didattica Digitale Integrata (di seguito DDI).

Art.2 - Quadro normativo di riferimento

Il presente regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti di seguito elencati:

- Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 (art.1, c.2, lett. P)
- Nota Dipartimentale 17 marzo 2020 n.388
- Decreto legge 8 aprile 2020, n.22 convertito con modificazioni con Legge 6 giugno 2020, n.41 (art.2, c.3)
- Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34
- Decreto Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n.39
- Linee Guida di cui all'Allegato A del Decreto Ministro dell'Istruzione recante "Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39", del 7 agosto 2020, n.89
- Garante per la Privacy Provvedimento del 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni"

Art.3 – Scopo, destinatari e finalità della DDI

L'utilizzo della DDI si rende necessario per l'emergenza sanitaria in corso "al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità"; consente, dunque, di dare continuità e unitarietà all'azione educativa e didattica e di non perdere il contatto "umano" con gli studenti.

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena.

Nella fattispecie, come stabilito dalle linee guida del Ministero, gli alunni DA saranno sempre affiancati dai docenti per le attività di sostegno e inseriti nel gruppo presente a scuola, salvo specifica richiesta formulata dai genitori e/o dagli specialisti per situazioni di particolare fragilità.

Nel caso in cui gli alunni DA seguono da casa in modalità DAD l'intero percorso didattico, oppure a settimane alterne, le ore dei docenti di sostegno potranno essere svolte in parte in orario pomeridiano, al fine di non gravare eccessivamente sull'alunno e per permettere un supporto individualizzato.

Anche gli alunni BES e DSA saranno sempre inseriti nel gruppo classe in presenza, salvo specifica richiesta formulata dai genitori e/o dagli specialisti per situazioni di particolare fragilità.

Infine la DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, i quali possono fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, anche attivando percorsi di istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture locali, ai fini dell'eventuale integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare.

Attraverso la DDI è, dunque, possibile:

1. raggiungere gli allievi e ricostituire il gruppo classe anche in modalità virtuale (50% a scuola e 50% a casa per il periodo emergenziale);
2. diversificare l'offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi;
3. personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo;
4. rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento, etc.).

Art.4– Caratteristiche e modalità di realizzazione della DDI

Le attività didattiche da realizzare in modalità DDI possono essere sincrone o asincrone.

Sono da considerarsi attività sincrone:

- le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;
- lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell'insegnante.

Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili quali:

- l'attività di approfondimento individuale o di gruppo con l'ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante;
- la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall'insegnante.

Non rientra tra le attività integrate asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti; così come non si considerano attività integrate il solo postare materiali di studio o esercitazioni senza prevedere momenti di interazione con gli studenti, con spiegazioni ed eventuali successivi chiarimenti: le attività integrate digitali asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi.

Art.5 – Piattaforme digitali e loro utilizzo

Per motivi organizzativi e di chiarezza, e per rendere omogeneo il processo formativo per la DDI:

- ogni docente è tenuto a conoscere ed utilizzare Meet per le videolezioni e Classroom per la condivisione del materiale, tutte le indicazioni didattiche devono passare esclusivamente attraverso questi canali;
- ogni docente è tenuto a conoscere ed utilizzare il registro elettronico Nuvola per annotare le presenze/assenze, i voti, i contenuti delle singole lezioni, i compiti assegnati e le comunicazioni con la famiglia e gli alunni;
- modalità di uso e accesso alle piattaforme verrà comunicato tramite circolare della Dirigenza.

Art.6 – Strumentazione

- Docenti e studenti devono saper usare tablet o computer. Eventuali carenze o mancanze di tali supporti vanno segnalate tempestivamente alla dirigenza. Lo Smartphone è da considerarsi Strumento digitale “minimo” per poter accedere alla DDI; tuttavia questo non è indicato per la dimensione non adeguata dello schermo, per le difficoltà di partecipazione ad “aule virtuali” e la produzione di contenuti.
- Durante le lezioni on line, docenti e studenti devono avere la telecamera accesa sempre e comunque, ed essere tutti visibili

Art.7 – Orario

Vista la complessità della scelta, si demanda la decisione tra le due opzioni seguenti al CD:

1) Alla luce di quanto indicato dalle linee guida ministeriali e di quanto stabilito dal CD 25/08/2020, tutti gli studenti sono tenuti a seguire l'intero monte ore previsto da orario con modalità on line o in presenza. *“Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue l'attività a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe salvo che la pianificazione di una diversa scansione temporale della didattica, tra alunni in presenza e a distanza, non trovi la propria ragion d'essere in motivazioni legate alla specificità della metodologia in uso.” (Linee guida)*

2) Su esplicita indicazione del DS, ogni cdc è tenuto a garantire almeno 20 ore settimanali per tutti gli alunni, di attività ritenute essenziali.

Le ore eccedenti quelle obbligatorie dovranno prevedere attività pratiche/ di approfondimento/ di valutazione/ di recupero in itinere. Per gli alunni non in presenza, durante le ore eccedenti la didattica sincrona, sarà compito di ogni docente assegnare su classroom attività da svolgere in modalità asincrona. *“Fermo restando l'orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Collegio docenti, predispone l'orario delle attività educative e didattiche con la quota oraria che ciascun docente dedica alla didattica digitale integrata, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline sia che la DDI sia scelta come modalità complementare alla didattica in presenza, sia che essa costituisca lo strumento esclusivo derivante da nuove condizioni epidemiologiche rilevanti. Nella strutturazione dell'orario settimanale in DDI, è possibile fare ricorso alla riduzione dell'unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica.” (Linee guida)*

In ogni caso:

- le lezioni sono da organizzarsi su 45' pur rimanendo della durata standard, per permettere ai ragazzi una migliore fruizione della DDI e ottemperare alle linee guida del Ministero;
- per i docenti rimane obbligatorio erogare le ore in presenza secondo la propria cattedra;

- per i docenti di IRC rimane obbligatoria l'ora settimanale.

Art.8- Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali e alla partecipazione alla DDI

- Durante le ore di lezione, anche on line, si richiedono puntualità, correttezza, abbigliamento e comportamento consoni al contesto scolastico. E' facoltà del docente far notare allo studente a casa eventuali dissonanze.
- Per eccezionali motivi di salute, il genitore può chiedere al DS che il proprio figlio partecipi alle lezioni in modalità DDI e che lo studente venga considerato a tutti gli effetti presente. Il DS e il CDC possono valutare ed eventualmente accettare la richiesta per un periodo massimo pari al 10% del monte ore scolastico
- E' assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse.
- E' assolutamente vietata la partecipazione alle lezioni on line da parte di estranei (genitori , amici , parenti)
- È fatto assoluto divieto di divulgare i link alle lezioni della classe ad utenti terzi interni o esterni alla scuola, se non previa autorizzazione del docente
- È assolutamente vietato diffondere foto o stralci delle video-lezioni . È vietata, pertanto, la pubblicazione su altri siti o canali Social anche dell'Istituto non dedicati alla formazione a distanza
- È severamente vietato offendere qualsiasi partecipante durante le video-lezioni: tutte le regole di correttezza e rispetto dell'altro valgono nella modalità online come nella modalità in presenza.
- È severamente vietato violare la privacy degli utenti o inviare materiale non didattico. Se si aggiunge materiale, assicurarsi di non eliminare altri elaborati prodotti dagli utenti. Non diffondere eventuali informazioni riservate di cui si viene a conoscenza, relative ad altri utenti; non pubblicare contenuti protetti dalla tutela del diritto d'autore e materiali non attinenti alle attività didattiche.
- Non è consentito invitare utenti non presenti nella organizzazione istituzionale (@intranet.bertacchi.it).

I menzionati comportamenti sono non solo vietati ma anche perseguibili giuridicamente, in quanto contrari alla normativa civile e penale vigente, pertanto, ove si riscontrassero o venissero segnalate anomalie e/o comportamenti illeciti, si prenderanno provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili, e, se necessario, si adirà per vie legali per concorso o favoreggiamento nei seguenti reati perseguibili per legge:

- Violazione della privacy
- Interruzione di pubblico servizio
- Furto di identità
- Accesso abusivo ai sistemi informatici.

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte degli studenti può portare all'attribuzione di note disciplinari e all'immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi

più gravi, all'allontanamento dalla didattica in presenza e all'irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art.9 Aspetti riguardanti la privacy

Le scuole e le università sono autorizzate a trattare i dati, anche relativi a categorie particolari, di insegnanti, alunni (anche minorenni), genitori e studenti, funzionali all'attività didattica e formativa in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario (art. 6, parr. 1, lett. e), 3, lett. b) e 9, par. 2, lett. g) del Regolamento e artt. 2-ter e 2-sexies del Codice).

In tal senso dispone la normativa di settore, comprensiva anche delle disposizioni contenute nei decreti, emanati ai sensi dell'art. 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, che hanno previsto -per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche "in presenza" nelle scuole, nelle università e nelle istituzioni di alta formazione- l'attivazione di modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità (cfr. spec. art. 2, lett. m) e n), del d.P.C.M. dell'8 marzo 2020).

Non deve pertanto essere richiesto agli interessati (docenti, alunni, genitori) uno specifico consenso al trattamento dei propri dati personali funzionali allo svolgimento dell'attività didattica a distanza, in quanto riconducibile – nonostante tali modalità innovative – alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole ed atenei.

Lecco, 8 settembre 2020

